

III Scambi di servizi e stabilimento

Sezione I: Scambi di servizi

Art. 22 Campo d'applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure relative agli scambi di servizi prese dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali nonché da istanze non governative nell'esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali.

2. La presente sezione si applica a tutte le misure relative agli scambi in tutti settori di servizi, esclusi i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali di linea e non di linea, nonché i servizi ausiliari ad essi connessi, ad eccezione:

- (a) dei servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
- (b) della vendita e della commercializzazione dei servizi di trasporto aereo;

(c) dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)¹⁹.

3. La presente sezione non può essere interpretata in modo tale da imporre a una delle Parti un qualsiasi obbligo in materia di appalti pubblici, che sono trattati nel capitolo V.

Art. 23 Definizioni

Ai fini della presente sezione:

- (a) per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio:
 - (i) dal territorio di una Parte al territorio di un'altra Parte (variante 1),
 - (ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte (variante 2),
 - (iii) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un'altra Parte (variante 3),
 - (iv) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un'altra Parte (variante 4);
- (b) per «misura» s'intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
- (c) la «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
- (d) le «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» comprendono le misure relative:
 - (i) all'acquisto, al pagamento o all'utilizzazione di un servizio,
 - (ii) all'accesso e al ricorso, in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Parti chiedono siano offerti al pubblico in generale,
 - (iii) alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un'altra Parte;
- (e) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di stabilimento com-

merciale o professionale, anche mediante:

- (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o
- (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza;

nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;

- (f) per «fornitore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce un servizio²⁰;

¹⁹ Le nozioni di «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili», «vendita e commercializzazione dei servizi di trasporto aereo» e «servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)» sono definite nel par. 6 dell'Appendice sui servizi di trasporto aereo del GATS.

²⁰ Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappre-

- (g) per «persona fisica di una Parte» si intende una persona fisica che, a norma delle leggi di tale Parte, è un cittadino di tale Parte o ha il diritto di residenza permanente in tale Parte e gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini in materia di misure concernenti gli scambi di servizi;
- (h) per «persona giuridica» si intende qualsiasi ente giuridico debitamente costituito o comunque organizzato ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- (i) i «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori ad eccezione dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;
- (j) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica:
 - (i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi del Cile o di uno Stato dell'AELS, e che svolge un'importante attività commerciale nel territorio del Cile o dello Stato dell'AELS interessato, o
 - (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale:
 - A. di proprietà di persone fisiche di tale Parte o controllata da esse,
 - B. di proprietà di persone giuridiche ai sensi del lettera (j) numero i) o controllata da esse; e
- (k) per «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» si intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi.

Art. 24 Trattamento della nazione più favorita

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti il trattamento della nazione più favorita sono disciplinati dal GATS²¹.

2. Se una Parte conclude con un Paese che non è parte al presente Accordo, un accordo notificato conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS, essa offre alle altre Parti, su richiesta di una di esse, l'opportunità di negoziare, su una base reciprocamente vantaggiosa, i vantaggi in esso accordati.

Art. 25 Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell'articolo 23, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nell'Elenco menzionato nell'articolo 27.

sentanza, al fornitore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente Acc.. Tale trattamento è esteso all'ente attraverso il quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

²¹ RS 0.632.20, All. 1B

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti:

- (a) limitazioni del numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;
- (b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (c) limitazioni del numero complessivo di prestazioni di servizi o della produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica²²;
- (d) limitazioni del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un fornitore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di enti giuridici o joint venture con i quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e
- (f) limitazioni della partecipazione di capitale estero, in termini di limite percentuale massimo delle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

Art. 26 Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel proprio Elenco menzionato nell'articolo 27 e fermi restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e a fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi²³.

2. Una Parte può adempiere le esigenze di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ai propri servizi analoghi e ai propri fornitori di servizi analoghi.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza a favore dei servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o fornitori di servizi di un'altra Parte.

²² Il par. 2 lett. c non riguarda misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

²³ Gli impegni specifici assunti a norma del presente art. non sono da interpretarsi nel senso di imporre a una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.

Art. 27 Liberalizzazione degli scambi

1. L'Elenco degli impegni specifici che ciascuna Parte assume in virtù degli articoli 25 e 26 nonché del paragrafo 3 del presente articolo è presentato nell'Appendice VIII. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco specifica:

- (a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;
- (b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
- (c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi ai sensi del paragrafo 3; e
- (d) se del caso, tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.

2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 25 e 26 sono inserite nella colonna relativa all'articolo 25. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 26.

3. Se assume un impegno specifico relativo a misure che incidono sugli scambi di servizi, le quali non devono essere contemplate nell'Elenco a norma degli articoli 25 e 26, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze, una Parte inserisce tale impegno specifico nell'Elenco come impegno aggiuntivo.

4. Le Parti riesaminano i loro Elenchi degli impegni specifici almeno ogni tre anni, o più spesso, al fine di eliminare essenzialmente le rimanenti discriminazioni fra le Parti in relazione allo scambio di servizi oggetto della presente Sezione, su una base reciprocamente vantaggiosa perseguendo per ambo le parti un equilibrio fra diritti e obblighi.

Art. 28 Regolamentazione interna

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrative in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla verifica approfondita di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti della Parte interessata provvedono, dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, a informare senza indugio il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

4. Le Parti riesaminano insieme i risultati dei negoziati conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS²⁴ inerenti alle norme per misure concernenti i requisiti obbligatori e le procedure, nonché le norme tecniche e gli obblighi di licenza che devono garantire che tali misure non rappresentano inutili ostacoli allo scambio di servizi, in vista di una loro integrazione nel presente Accordo. Queste norme devono garantire che tali requisiti, fra l'altro:

- (a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;
- (b) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;
- (c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

5. Nei settori nei quali una Parte ha assunto impegni specifici, fino all'entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, la Parte si astiene dall'imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera:

- (a) non conforme ai criteri definiti nel paragrafo 4, lettere (a) (b) o (c); e
- (b) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da quella Parte al momento dell'assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

6. Se, tuttavia, una regolamentazione interna è preparata, adottata e applicata da una Parte conformemente alle norme internazionali applicate dalle due Parti, è necessaria la presunzione, fino a prova contraria, che tale regolamentazione sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un'altra Parte.

Art. 29 Riconoscimento

1. Le Parti incoraggiano gli organi competenti nel loro territorio a emanare raccomandazioni sul riconoscimento reciproco al fine di consentire ai fornitori di servizi di soddisfare tutti i criteri, o almeno una parte di essi, applicati da ciascuna Parte per il rilascio di autorizzazioni e di licenze, il riconoscimento, il rilascio di certificati per i fornitori di servizi e le loro attività e in particolare per i fornitori di servizi professionali.

2. Il Comitato misto decide, entro un termine ragionevole e considerando il livello di corrispondenza delle rispettive regolamentazioni, se una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1 sia conforme alle disposizioni della presente Sezione. Se così fosse, una tale raccomandazione, negoziata dalle autorità competenti, dovrebbe essere applicata in virtù di un accordo sulle esigenze reciproche, le qualifiche, le licenze e le altre regolamentazioni.

²⁴ RS 0.632.20, All. 1B

3. Ogni riconoscimento di questo tipo accordato da una Parte deve essere conforme alle corrispondenti disposizioni dell'OMC e, in particolare, a quelle dell'articolo VII del GATS²⁵.

4. Se le Parti ne convengono, ciascuna Parte incoraggia i propri organi competenti a sviluppare procedure al fine di elaborare temporaneamente licenze per i fornitori di servizi professionali di un'altra Parte.

5. Il Comitato misto riesamina periodicamente, tuttavia almeno una volta ogni tre anni, l'applicazione del presente articolo.

6. Se una Parte riconosce, in un accordo o in una convenzione, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti adempiuti, le qualifiche, le licenze e i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre adeguate possibilità a un'altra Parte, che ne fa richiesta, di negoziare la sua adesione a tale accordo o convenzione, o di negoziare accordi o convenzioni comparabili. Ove il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione, l'esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti adempiuti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

Art. 30 Circolazione delle persone fisiche

1. La presente Sezione si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono fornitori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un fornitore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio. Le persone fisiche soggette agli impegni specifici di una Parte sono autorizzate a fornire servizi conformemente al tenore di tali impegni specifici.

2. La presente Sezione non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. La presente Sezione non impedisce a una Parte di applicare misure per regolamentare l'ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una Parte dalle disposizioni e modalità di un impegno specifico²⁶.

Art. 31 Servizi di telecomunicazione

Disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione sono enunciate nell'Appendice IX.

²⁵ RS 0.632.20, All. 1B

²⁶ Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche di determinati Stati e non a quelle di altri non va inteso nel senso di annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno particolare.

